Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1974

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Volosca ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1921, pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale del 4 gennaio 1922 - art. 11, dal quale risulta che il rimorchiatore « Volosca », proveniente dalla Marina austro-ungarica col nominativo « Pluto », è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5510 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Volosca », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 giugno 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 277

(8170)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1975.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per lo anno finanziario 1975 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 351.000.000
Spese previste . . . . » 351.000.000

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	17.000.000	(*a*) 2.000.000 (—)	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	145.000.000	(*a*) 10.000.000 (—)	135.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	14.000.000	(*a*) 4.000.000 (—)	10.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	4.000.000	(*a*) 2.000.000 (—)	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito .	500.000	(*b*) 1.000.000 (+)	1.500.000
			176.500.000	15.000.000 (—)	161.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	11.000.000	(*b*) 1.000.000 (+)	12.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	120.000.000	(*b*) 10.000.000 (+)	130.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	36.500.000	(*c*) 4.000.000 (—)	32.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	17.000.000	2.000.000 (—)	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	176.500.000	15.000.000 (—)	161.500.000
		Categoria III. — Redditi	11.000.000	1.000.000 (+)	12.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	120.000.000	10.000.000 (+)	130.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del Titolo I . . .	324.500.000	6.000.000 (—)	318.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
		Totale del Titolo II . . .	36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	324.500.000	6.000.000 (—)	318.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.500.000	4.000.000 (—)	32.500.000
			361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000

(*a*) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.
(*b*) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.
(*c*) Diminuzione proposta tenuto conto della disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

Numero dell'anno finanziario 1974	Numero dell'anno finanziario 1975	ARTICOLI – DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1974	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1975
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	240.000.000	(a) 20.000.000 (—)	220.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	120.000.000	(b) 10.000.000 (+)	130.000.000
			120.500.000	10.000.000 (+)	130.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi . . .	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	240.000.000	20.000.000 (—)	220.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	120.500.000	10.000.000 (+)	130.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I . . .	361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del Titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) .	»	»	»
			361.000.000	10.000.000 (—)	351.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore spesa.
(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa.

(8037)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cifa S.p.a. farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Cifa S.p.a. farmaceutici di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cifa S.p.a. farmaceutici di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8390)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 24/4324/Vet del 3 luglio 1974 con la quale l'assessorato sicurezza sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera della regione Puglia chiede per la provincia di Taranto il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Taranto è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8325)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ideal Standard S.p.a., in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Ideal Standard S.p.a. di Brescia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ideal Standard S.p.a. di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8386)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Evan S.r.l., in Pianico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Evan S.r.l. di Pianico (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Evan S.r.l. di Pianico (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8389)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Helvetia incendio San Gallo - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Helvetia Incendio San Gallo - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio, con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: cristalli, danni acqua, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Helvetia incendio San Gallo - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio, con sede in San Gallo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: automobili, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), trasporti e riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8393)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1974.

Istituzione della commissione nazionale per i problemi della famiglia del lavoratore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 31 della Costituzione, che stabilisce che la Repubblica è tenuta ad agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti;

Vista la legge 3 luglio 1965, n. 929, con la quale è stata ratificata la Carta sociale europea, il cui art. 16, al fine di realizzare le condizioni di vita necessarie al pieno sviluppo della famiglia, fa obbligo alle parti contraenti di promuovere la protezione economica e sociale della vita familiare;

Considerata la necessità di studiare gli aspetti della politica familiare nel mondo del lavoro;

Valutata l'utilità di consultare i movimenti rappresentativi delle famiglie e gli organismi che svolgono attività e servizi a favore di esse;

Attesa l'opportunità, allo scopo di pervenire alla formazione di un apposito organismo consultivo e di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione nazionale per i problemi della famiglia del lavoratore. Essa effettua studi e formula proposte al Ministero, al fine di migliorare le condizioni di vita delle famiglie delle categorie lavoratrici.

E' chiamata, inoltre, a esprimere pareri sui problemi che il Ministro riterrà di sottoporre al suo esame.

Art. 2.

La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario di Stato, dal medesimo designato, ed è così composta:

a) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

b) dal direttore della divisione VI dei rapporti di lavoro, nella cui competenza rientra la tutela della famiglia del lavoratore;

c) dal direttore della divisione V della Direzione generale del collocamento, nella cui competenza rientra l'assistenza alle famiglie dei lavoratori emigranti;

d) dal direttore della divisione XII della Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale nella cui competenza rientra l'assistenza sociale;

e) da dodici rappresentanti di movimenti familiari e di altre associazioni sociali aventi finalità promozionali della famiglia;

f) da sei rappresentanti di amministrazioni pubbliche competenti in settori che interessano particolarmente la famiglia, di enti giuridicamente riconosciuti e di organismi privati che svolgono servizi familiari;

g) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 3.

I membri della commissione saranno nominati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

La commissione può costituire nel suo ambito comitati speciali per l'esame di particolari problemi. Essa ne determina la composizione e le funzioni.

Art. 5.

La commissione delibera il regolamento interno per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

La commissione ha facoltà di chiedere l'intervento, a singole riunioni, di funzionari di altre amministrazioni interessate ai problemi in discussione, o di esperti.

Art. 7.

La commissione si avvale dell'opera di una segreteria, composta da due funzionari del Ministero del lavoro, di cui uno almeno della carriera direttiva, che saranno designati con il successivo decreto di nomina dei suoi membri.

Art. 8.

La commissione ha durata triennale.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8365)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino, con effetto dal 3 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, con sede in Avellino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8326)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Scioglimento degli organi amministrativi del Banco di Milano, società per azioni con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera, in data 15 ottobre 1974, del consiglio di amministrazione del Banco di Milano, società per azioni, con sede legale in Milano, con la quale si chiede lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco stèsso e la nomina di un commissario straordinario;

Considerato pertanto che nei confronti del predetto Banco di Milano ricorrono gli estremi previsti nello art. 57, lettera *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Banco di Milano, società per azioni, con sede legale in Milano, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2754, è stato approvato l'atto n. 93778 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Ada, nata il 30 settembre 1928 a Manoppello ed Albanese Rosa, nata il 1° marzo 1939 a Mammola, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq 2030, riportate in catasto alle particelle numeri 202 parte, 343, 200, 336, 335 e 342 del foglio di mappa n. 35 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 202, 203, 201 e 200.

(8057)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Tocco a Casauria

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 606, è stato approvato l'atto n. 93778 di repertorio del 24 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Vincentis Tonino, nato il 18 gennaio 1922 a Torre dei Passeri, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » a Tocco a Casauria, estese mq 14.600, riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte, 222 parte, 3, 259, del foglio di mappa n. 2 del comune di Tocco a Casauria, e nella planimetria tratturale con i numeri 527, 526/*a*, 526/*b*.

(8060)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 6433, è stato approvato l'atto n. 94679 di repertorio del 31 luglio 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Galasso Nicola e Domenico, entrambi nati a Francavilla a Mare, rispettivamente il 4 gennaio 1919 e il 4 gennaio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Aquila-Foggia » tronco rurale in Arielli, estese mq 3.270, riportate in catasto alla maggiore estensione della particella n. 158 (di proprietà dei legittimatari) ed alla particella n. 415 del foglio di mappa n. 5 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con la lettera « A » e con il n. 181/F.

(8061)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8396)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari (cattedra di igiene).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di igiene) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8397)

Vacanza della seconda cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante la seconda cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8398) copertura la facoltà inte

Vacanza della cattedra di chimica delle sostanze organiche naturali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è vacante la cattedra di chimica delle sostanze organiche naturali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8399)

Vacanza della seconda cattedra di matematica finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di matematica finanziaria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Duronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1974, il comune di Duronia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.394.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3925/M)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1974, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.514.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926/M)

Autorizzazione al comune di Balmuccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1974, il comune di Balmuccia (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1974, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.633.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1974, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 15 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,55	669,55	669,60	669,55	669,50	669,50	669,40	669,55	669,55	669,55
Dollaro canadese	681,40	681,40	681,75	681,40	681,75	681,40	681,35	681,40	681,40	681,40
Franco svizzero	230 —	230 —	229,85	230 —	229,12	230,10	229,85	230 —	230 —	230 —
Corona danese	111,45	111,45	110,90	111,45	110,59	111,40	111,34	111,45	111,45	111,40
Corona norvegese	121,35	121,35	121,40	121,35	121,51	121,30	121,37	121,35	121,35	121,30
Corona svedese	152,60	152,60	152,40	152,60	151,99	152,60	152,50	152,60	152,60	152,50
Fiorino olandese	251,69	251,69	251,38	251,69	251,05	251,65	251,60	251,69	251,69	251,65
Franco belga	17,34	17,34	17,34	17,34	17,25	17,35	17,34	17,34	17,34	17,30
Franco francese	141,38	141,38	141,40	141,38	141,33	141,40	141,50	141,38	141,38	141,35
Lira sterlina	1559,60	1559,60	1559 —	1559,60	1562,90	1559,60	1558,50	1559,60	1559,60	1559,60
Marco germanico	259,30	259,30	259,04	259,30	259,25	259,30	259,18	259,30	259,30	259,30
Scellino austriaco	36,315	36,315	36,2850	36,315	36,26	36,30	36,31	36,315	36,31	36,30
Escudo portoghese	26,34	26,34	26,29	26,34	26,34	26,35	26,29	26,34	26,34	26,30
Peseta spagnola	11,68	11,68	11,67	11,68	11,68	11,68	11,69	11,68	11,68	11,65
Yen giapponese	2,2395	2,2395	2,25	2,2395	2,24	2,23	2,239	2,2395	2,23	2,23

Media dei titoli del 15 ottobre 1974

Rendita 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,650
» 5 % (Ricostruzione)	86,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,100
» 5 % (Città di Trieste)	84,900
» 5 % (Beni esteri)	84,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,675
» 6 % » » 1971-86	88,600
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,825
» poliennali 7 % 1978	92,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1974

Dollaro USA	669,475
Dollaro canadese	681,375
Franco svizzero	229,925
Corona danese	111,395
Corona norvegese	121,36
Corona svedese	152,55
Fiorino olandese	251,645
Franco belga	17,34
Franco francese	141,44
Lira sterlina	1559,05
Marco germanico	259,24
Scellino austriaco	36,312
Escudo portoghese	21,315
Peseta spagnola	11,685
Yen giapponese	2,239

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n. 66 Finanze, foglio n. 163, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato in data 27 gennaio 1967 dal sig. Franchino Salvatore, avverso e per l'annullamento della decisione della commissione centrale delle imposte (sezione IX) 14 marzo 1966, n. 29361, con la quale era stato dichiarato legittimamente applicabile l'art. 47 della legge di registro all'atto di convalida, per notaio De Monte del 22 marzo 1960, della scrittura privata stipulata tra il sig. Franchino e il sig. Vincenzo Falabella in data 29 luglio 1931.

(7782)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974, registro n. 58 Finanze, foglio n. 196, viene respinto il ricorso straordinario, proposto il 31 ottobre 1970 dal diurnista di 3ª categoria Vigani Giacomo, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 22 maggio 1970, n. P3/13153, con il quale venne respinta, perché tardiva, la domanda prodotta dal suddetto al fine di ottenere il collocamento nel ruolo organico, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(7960)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974, registro n. 58 Finanze, foglio n. 198, viene respinto, perchè dichiarato inammissibile, il ricorso straordinario proposto il 9 gennaio 1970 dal diurnista di 4ª categoria Spinuso Fortunato avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 8 luglio 1967, n. P3/19551.

(7961)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974, registro n. 58 Finanze, foglio n. 197, viene respinto, perché inammissibile, il ricorso proposto il 9 gennaio 1970 dal diurnista di 4ª categoria Maisto Francesco avverso il provvedimento 25 luglio 1967, numero P3/19550, del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(7962)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974, registro n. 58 Finanze, foglio n. 199, viene respinto, perchè dichiarato inammissibile, il ricorso straordinario proposto il 10 gennaio 1970 dal diurnista di 4ª categoria Russo Paolo, avverso il provvedimento 8 luglio 1967, n. P3/20119, del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(7963)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 novembre 1972 al 19 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 2288/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
	I iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1.77
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		0,92
	- le altre destinazioni		1,57
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		1,66
	- le altre destinazioni		2,76
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . . .	0130 31	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,87
	- le altre destinazioni		3,97
	2 superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,98
	- le altre destinazioni		4,08

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01 (*segue*)	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	0,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	1,66
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . .	0150 31	1,66
	2. superiore a 4 %	0160 00	1,66
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	12,75
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . .	0200 20	20,90
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	25,50
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	0300 20	51,00
	III. superiore a 45 %	0400 00	53,35
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	26,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	31,65
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	0720 40	39,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	40,85
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	42,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %. . .	0920 20	53,75
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		33,52
	- le altre destinazioni		26,10

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	31,65
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	1120 40	39,00
	3 superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	40,85
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	42,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	1320 20	53,75
	III latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole mettaliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,85
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	1420 20	11,50
	2 altri	1520 00	13,15
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,85
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	11,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	13,15
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	13,15
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	25,50
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	1620 60	46,40
	2. superiore a 45 %	1720 00	53,35
	B con aggiunta di zuccheri:		
	1. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7) . .		— (1)
	- le altre destinazioni . .		0,1200 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7) . . .		— (1)
	- le altre destinazioni		0,1200 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2610 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,3165 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3900 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,4085 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,5375 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		— (1)
	- le altre destinazioni		0,1200 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda		— (1)
	- le altre destinazioni		0,1200 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2610 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,3165 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3900 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,4085 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,5375 (1) per kg
	ex II. latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	3,15 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	11,50 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	3,15 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	11,50 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1275 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,2550 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,4640 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,5335 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . .	3110 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		105,00
	- le altre destinazioni		110,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		105,00
	- le altre destinazioni		110,00
	(III) altri	3110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		105,00
	- le altre destinazioni		110,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.03 (*segue*)	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5%	3210 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		105,00
	- le altre destinazioni		110,00
	(II) superiore a 99,5%	3210 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		132,00
	- le altre destinazioni		140,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		13,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		26,80
	- le altre destinazioni		49,80
	ex C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	41,50
	D. formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		17,60
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		17,60
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		26,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		17,60
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		26,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		43,70
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		17,60
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		26,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		43,70
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		43,70
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		51,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		51,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	51,60
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	66,60
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %.	4710 21	51,60
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		51,80
	- le altre destinazioni		48,10

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		51,80
	- le altre destinazioni		48,10
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % . . .	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,80
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	9,80
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		18,20
	(cc) uguale o superiore a 39 %:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		44,40
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7) . . .		36,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,80
	(33) Butterkase, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7) . . .		—
	- la zona F (7)		34,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		40,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % .	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		44,40
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % .	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7) . . .		36,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,80
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	40,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio, o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	7,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	9,30
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	10,80
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	10,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	10,80

N.B. — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonchè le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 4 novembre 1972 al 19 novembre 1972 è di lire 25,00 (regolamento (CEE) n. 2307/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 4 novembre 1972 al 19 novembre 1972 è di lire 25,00 (regolamento (CEE) n. 2307/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamenti (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

(*a*) latte scremato in polvere,

(*b*) farina di pesce e

(*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5677)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni con sede in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 ottobre 1974, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco di Milano, società per azioni, con sede legale in Milano, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. rag. Carlo Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. ragionier Pericle Piatti, nato a Milano il 20 luglio 1910, avv. Luigi Pollini, nato a Rovigo il 3 settembre 1931, prof. dott. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni, con sede legale in Milano, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Governatore: CARLI

(8466)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/1341/29-V del 22 maggio 1930, con il quale il cognome del sig. Vodopivec Andrea, nato a Selze di San Pietro il 20 novembre 1869, venne ridotto in forma italiana di « Bevilacqua », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Roncelj ed ai figli Maria, Vincenzo, Andrea, Stanislao, Rodolfo e Sofia;

Vista la domanda di data 31 luglio 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Eugenio Bevilacqua, nato a Trieste il 4 aprile 1940, residente a Sales 1/*e* (Sgonico), chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Vodopivec » (posseduto dal padre Vincenzo prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/1341/29-V del 22 maggio 1930 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Eugenio Bevilacqua è restituito nella forma originaria di « Vodopivec ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Bevilacqua », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Marta Grilanc, nata a Sgonico l'8 luglio 1942, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti della figlia Adele Bevilacqua, nata a Trieste il 5 maggio 1966.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 settembre 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(8202)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera in data 1° agosto 1974 del presidente, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di operaio in prova;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano svolto già attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano per almeno due anni;

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro, via Briati n. 10, Murano-Venezia entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste lettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova pratica, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciate dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo che perverranno alla stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano dopo scaduti i termini stabiliti nei precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale del vetro, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dello istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Tecniche sulla preparazione di provini da sottoporre ad indagini chimico-fisiche (taglio, smerigliatura, lucidatura, macinatura ecc.).

Prova pratica:

Preparazione di provini attraverso processi di taglio, smerigliatura e lucidatura.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

I candidati dovranno dichiarare di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e delle apparecchiature elettriche, sgravando l'istituto da qualsiasi responsabilità per danni alle persone.

Art 14.

Gli esami avranno luogo a Murano-Venezia presso la stazione sperimentale del vetro

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 5 febbraio 1975 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inzio di essa: quella della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di validi documenti di riconoscimento (carta d'identità, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario, passaporto).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di due ore. Per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di sei ore. Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno consegnare i lavori anche se non ultimati.

Art. 17.

La prova scritta sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e punteggi negativi per quelle errate o mancanti. Nel complesso la commissione esaminatrice disporrà di 10 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma di voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 115 del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Murano, addì 5 settembre 1974

Il presidente: CAMERINO

(7832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a sedici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai Signori:

Presidente:

Mazzamuto dott. Vincenzo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Sciavicco dott. Oreste Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Carleo dott. Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale «L. da Vinci» di Roma;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale «L. da Vinci» di Roma.

La dott.ssa Anna Maria Franchina, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricata di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1974
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 319

(7975)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che in data 8 ottobre si sono svolte le prove scritte dell'esame di cui sopra;

Vista la lettetra con la quale il dott. Palumbo Antonio rinuncia all'incarico di segretario della commissione, poiché impossibilitato per motivi di servizio, a partecipare alle sedute relative alla correzione degli elaborati;

Ritenuta pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto segretario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ungaretti Giuseppe, consigliere, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia per la seduta relativa alla correzione degli elaborati, in sostituzione del dott. Palumbo Antonio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 363

(8066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102771 del 19 luglio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola relativamente ai posti di ostetrica condotta, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine delle ostetriche della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 50 e 54 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1972 bandito con decreto del medico provinciale n. 102771 del 19 luglio 1973 si compone come segue:

Presidente:

Rigobello dott. Giancarlo, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Scorsone dott. Giuseppe, funzionario della regione Veneto;
Gaviano dott. Luigi, medico provinciale di Padova;
Onnis prof. Antonio, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Padova, sezione di Verona;
Murari dott. Giuseppe, primario dell'ospedale di Soave;
Fattori Bianca, ostetrica condotta del comune di Verona.

Segretario:

Guggino dott. Domenico, funzionario della regione Veneto.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 14 settembre 1974

Il medico provinciale: RENZULLI

(7937)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. **22.**

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 1.

La strutturazione dell'organizzazione regionale

Le unità organizzative fondamentali della Regione sono in via provvisoria e fino a quando non saranno approvati i provvedimenti legislativi previsti al quinto comma del presente articolo:

i settori;
i servizi.

I settori, che comprendono uno o più servizi, sono le unità organizzative preposte all'esplicazione di attività nell'ambito delle materie di competenza regionale, con funzione operativa.

I servizi sono le unità organizzative che, all'interno dei settori, costituiscono unità operativa specifica nell'ambito delle materie stesse.

I settori ed i servizi operano in stretto collegamento tra di loro, al fine di garantire il massimo coordinamento e funzionalità all'attività regionale.

Con separati provvedimenti legislativi il consiglio regionale, tenendo conto delle funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo e di controllo dell'ente e della delega agli enti locali di funzioni amministrative di competenza regionale, disporrà la strutturazione delle unità organizzative fondamentali e degli uffici, articolandole in dipartimenti.

La giunta regionale presenterà al consiglio i relativi disegni di legge entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi regionali suddette potranno prevedere modifiche del ruolo organico, in relazione alle esigenze di strutturazione degli uffici e alle deleghe di funzioni di cui al quinto comma.

Art. 2.
Diritti quesiti

L'amministrazione ha facoltà di modificare, a norma delle leggi di cui all'art. 1, l'organizzazione degli uffici regionali, sentite, per quanto concerne il personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La sfera dei diritti quesiti non si estende oltre lo stato economico conseguito.

Titolo II
STATO GIURIDICO
E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 3.
Ruoli e qualifiche del personale

Il personale della Regione è inquadrato in un unico ruolo nelle seguenti qualifiche funzionali, aventi le dotazioni organiche provvisorie a lato di ciascuna indicate:

1) Custode	posti n.	40
2) Operatore	» »	340
3) Operatore specializzato	» »	300
4) Segretario	» »	280
5) Capo ufficio	» »	250
6) Istruttore	» »	160
7) Capo servizio	» »	110
8) Dirigente di settore	» »	45

Il numero definitivo dei posti del ruolo unico regionale e la relativa ripartizione nei vari livelli funzionali saranno determinati dalle leggi sull'ordinamento degli uffici di cui al precedente art. 1.

Art. 4.
Contenuto professionale delle qualifiche funzionali e requisiti per accedervi

Dirigente di settore

Il dirigente di settore ha funzioni di direzione, coordinamento e controllo di un settore o materia di competenza regionale, con responsabilità di applicazione e attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti.

Per accedere alla qualifica di dirigente di settore è richiesto il diploma di laurea, unitamente ad una esperienza professionale di almeni 15 anni nel settore del pubblico impiego a livello direttivo oppure di almeno 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore del ruolo regionale.

Capo servizio

Il capo servizio ha funzioni di direzione tecnica o amministrativa di una unità organizzativa nell'ambito del settore, con responsabilità di controllo e di coordinamento dell'attività svolta, funzioni di direzione di uffici o « staff » che richiedano particolari capacità tecniche e specifica esperienza professionale.

Per accedere alla qualifica di capo servizio è richiesto il diploma di laurea, unitamente ad una esperienza professionale di almeno 12 anni nel settore del pubblico impiego a livello direttivo o di 5 anni nella qualifica regionale immediatamente inferiore. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di capo servizio gli impiegati regionali in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado con una anzianità di almeno 8 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.

Istruttore

L'istruttore ha funzioni di direzione, con responsabilità operativa, di un gruppo di appartenenti a qualifiche inferiori, di istruttoria delle pratiche affidate; di elaborazione completa di dati, avvalendosi di tecniche di lavoro o conoscenze richiedenti specifiche e profonde esperienze; di supervisione del lavoro di competenza delle qualifiche inferiori.

Per accedere alla qualifica di istruttore è richiesto il diploma di laurea. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di istruttore gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una anzianità di almeno 5 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.

Capo ufficio

Il capo ufficio svolge mansioni:

a) di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con responsabilità della corretta applicazione della legge e dei regolamenti e della guida operativa di appartenenti a qualifiche inferiori;

b) d'insegnamento delle discipline teoriche, tecniche e pratiche, in base ai programmi stabiliti; di coordinamento e di indirizzo dell'attività di lavoro, di ricerca per il miglioramento dei programmi e dei metodi didattici.

Per accedere alla qualifica di capo ufficio è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata in qualifiche di concetto o assimilabili presso pubbliche amministrazioni; oppure di 3 anni presso gli uffici regionali nella qualifica immediatamente inferiore. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di capo ufficio gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con un'anzianità di almeno 8 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.

Segretario

Il segretario svolge mansioni:

a) di attuazione di adempimenti di carattere amministrativo, tecnico, contabile e istruttoria nell'ambito di direttive e di procedure definite;

b) di segreteria, di raccolta e conservazione di documenti di ufficio, di predisposizione e di atti di corrispondenza;

c) di organizzazione e coordinamento dei servizi di archivio, di protocollo, di stenografia e copia o di altri servizi specializzati.

Per accedere alla qualifica di segretario è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di segretario gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con un'anzianità di almeno 5 anni maturata nelle qualifiche di operatore specializzato o di operatore.

Operatore specializzato

L'operatore specializzato:

a) ha compiti di registrazione, archiviazione e conservazione di atti, comportanti normale autonomia di giudizio;

b) svolge attività di steno-dattilografo o disegnatore copista;

c) ha compiti di conduzione di centri stampa o riproduttori di macchine elettro-contabili o meccanografiche, di impianti telefonici o tecnici in genere, con responsabilità del lavoro svolto, della piccola manutenzione e della pulizia di macchine ed impianti;

d) ha compiti di vigilanza sull'igiene del suolo e degli abitati e sugli alimenti e bevande;

e) ha mansioni di custodia, conservazione e distribuzione di beni di consumo con obbligo delle registrazioni di legge;

f) assicura servizi di anticamera e di aula con cura dei rapporti con il pubblico, di controllo della pulizia e dell'ordine degli uffici; di conduzione di automezzi con responsabilità della piccola manutenzione e ordinaria pulizia del veicolo.

Per accedere alla qualifica di operatore specializzato è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Operatore

L'operatore ha mansioni di:

a) trascrizione, copiatura, riproduzione meccanografica, fotolitografica e fotostatica, anche con uso di macchine o strumenti implicanti procedure di lavoro elementari;

b) servizio di commissioni, trasporto fascicoli, di prelievo, inoltro e smistamento della corrispondenza.

Per accedere alla qualifica di operatore è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Custode

Il custode svolge compiti di:

a) servizio di vigilanza, custodia dei locali, aree e beni di proprietà dell'amministrazione, di apertura, chiusura e vigilanza degli uffici;

b) lavori di pulizia ed ordine nei locali e servizi; di dislocamento mobilio e arredamenti; lavori manuali vari inerenti ai servizi suddetti

Per accedere alla qualifica di custode occorre aver adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico per il candidato.

Art. 5.

Commissione consultiva per gli affari del personale: attribuzioni

E' costituita la commissione consultiva per gli affari del personale con il compito di:

a) esprimere il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa;

b) esprimere il parere sulle proposte concernenti il personale e la disciplina del rapporto di impiego, nonché di formulare proposte sull'addestramento del personale;

c) esprimere il parere sulla dispensa del servizio, nonché sulle note di demerito;

d) svolgere ogni altro adempimento attribuito da leggi, regolamenti o dalla giunta regionale e quanto altro stabilito dalla presente legge.

Art. 6.

Commissione consultiva per gli affari del personale: composizione

La commissione consultiva per gli affari del personale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per un biennio.

Ne fanno parte:

il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

tre funzionari regionali di cui due designati dalla Giunta regionale ed uno dall'ufficio di presidenza del consiglio;

tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le mansioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale, con qualifica non inferiore a istruttore, appartenente all'ufficio del personale.

Art. 7.

Commissione di disciplina

Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari è costituita, di volta in volta, una commissione di disciplina.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) un avvocato iscritto da almeno 15 anni negli albi professionali;

b) due rappresentanti dell'amministrazione regionale scelti tra gli amministratori e i dipendenti;

c) due dipendenti di enti locali della Regione, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di grado non inferiore a quello del dipendente sottoposto al procedimento.

Art. 8.

Incarichi a tempo determinato

Con apposito provvedimento legislativo verranno disciplinate la nomina e le funzioni del segretario generale della Regione, in conformità a quanto previsto dallo statuto regionale.

Con deliberazione della giunta regionale, può essere conferito ad un dipendente che eserciti le funzioni di direzione e coordinamento di un settore o materia di competenza regionale, come specificato dall'art. 4, ed in possesso della relativa qualifica, l'incarico di coordinamento, supervisione e propulsione dell'attività svolta da settori omogenei, in autonomia di giudizio nell'ambito delle direttive generali impartite dall'amministrazione regionale.

Tale incarico, che ha durata triennale e che è comunque revocabile, può essere conferito a non più del 25 % dei dirigenti di settore e comporta il coordinamento di almeno due settori o la responsabilità di un settore con incarichi speciali.

Per la durata dell'incarico di cui sopra viene attribuito un compenso fisso lordo annuo non pensionabile di L. 1.000.000.

Il compenso suddetto viene correlativamente ridotto o sospeso nei casi di riduzione o sospensione dello stipendio.

Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria e a tempo limitato di mansioni specializzate è inoltre ammesso il conferimento a personale estraneo all'amministrazione regionale di incarichi specifici per periodi determinati, nei limiti dei contingenti numerici fissati per ciascuna qualifica.

Le norme relative a tali incarichi ed il relativo trattamento economico saranno stabiliti con legge regionale.

Il personale incaricato scelto al di fuori dell'amministrazione regionale è tenuto all'osservanza delle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondenti funzioni, nonchè quelle relative allo orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire altre indennità.

Art. 9.

Capo di gabinetto del presidente della giunta

All'ufficio di gabinetto del presidente della Giunta, sovrintende un capo di gabinetto, funzionario del ruolo regionale, con il quale collabora personale adeguato alle esigenze funzionari dell'ufficio ed il cui contingente sarà determinato con successiva legge regionale.

Il conferimento dell'incarico di capo di gabinetto è disposto con deliberazione della giunta regionale.

Al capo di gabinetto spetta un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato, fino ad un massimo di n. 50 ore, ed inerenti alla qualifica di dirigente di settore.

Il presidente della giunta regionale può determinare, con proprio decreto, il personale operante nell'ambito dei servizi della presidenza al quale spetta il compenso di cui al sesto comma del successivo art. 11.

Art. 10.

Capo della segreteria del presidente del consiglio

All'ufficio di segreteria del presidente del consiglio sovraintende un capo della segreteria, funzionario del ruolo regionale, con il quale collabora personale adeguato alle esigenze funzionali dell'ufficio.

Il conferimento dell'incarico di capo della segreteria è disposto con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Al capo della segreteria del presidente del consiglio spetta un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, fino ad un massimo di n. 50 ore.

Art. 11.

Segretari particolari

Il presidente della giunta, il presidente del consiglio e gli assessori regionali, possono avvalersi di un segretario particolare, scelto fra i dipendenti dell'amministrazione regionale o anche al di fuori della stessa.

All'ufficio di presidenza del consiglio sono assegnati due dipendenti per l'espletamento delle funzioni di segreteria particolare dei componenti l'ufficio stesso.

Il conferimento dell'incarico di segretario particolare del presidente della giunta e degli assessori è disposto con deliberazione della giunta regionale.

Il conferimento dell'incarico di segretario particolare del presidente del consiglio e dei segretari destinati all'ufficio di presidenza, è disposto con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.

I segretari particolari del presidente della giunta, del presidente del consiglio, degli assessori e dell'ufficio di presidenza possono essere scelti tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore a quella di istruttore. Ai segretari particolari, scelti al di fuori dell'amministrazione regionale spetta, per la durata dell'incarico, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello retributivo al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

Al personale anzidetto spetta, altresì, un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, fino ad un massimo di n. 50 ore, ed inerenti alla qualifica di istruttore. Detto compenso, è corrisposto per la sola durata dell'incarico.

Art. 12.
Operatori specializzati destinati alla guida di autovetture assegnate agli amministratori

I membri della giunta, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari che con deliberazione utilizzano autovetture di servizio facenti parte del parco autoveicoli, possono avvalersi di operatori specializzati destinati alla guida delle autovetture stesse.

Tali operatori possono svolgere attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, nel limite massimo di 60 ore mensili.

Art. 13.
Assunzioni a tempo determinato

Per le esigenze di funzionamento dei corsi di formazione professionale, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale docente.

Al personale come sopra assunto verrà corrisposto, per la durata del contratto, il trattamento economico previsto dalle tabelle vigenti per il personale di ruolo della stessa qualifica, in proporzione all'impegno orario settimanale richiesto.

Il personale docente il cui servizio sia iniziato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esame e quello che abbia prestato servizio per almeno 7 mesi, anche non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio o di esame è retribuito sino alla fine dell'anno scolastico. Ove si trovi in servizio durante le operazioni di scrutinio o di esame, senza aver maturato il diritto alla retribuzione sino alla fine dell'anno scolastico è retribuito sino alla fine del mese in cui le operazioni stesse sono state ultimate.

Per la determinazione del trattamento economico è valutabile soltanto il servizio di effettivo insegnamento espletato durante un anno scolastico.

La qualità e la durata del servizio prestato dal personale docente presso i corsi di formazione professionale costituiscono titolo di preferenza per le assunzioni a tempo determinato e per la nomina a posti di ruolo in qualifiche didattiche.

Art. 14.
Assunzione agli impieghi e nomina

L'assunzione agli impieghi regionali avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, bandito entro un anno dalla data in cui i posti si sono resi vacanti.

In ciascun concorso pubblico per le qualifiche regionali di operatore, operatore specializzato, segretario, capo ufficio, istruttore, capo servizio, dirigente di settore il 25 % dei posti messi a concorso è riservato al personale dipendente della Regione che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Nel computo delle percentuali di riserva a favore del personale dipendente dalla Regione, i posti riservati all'occorrenza arrotondati per eccesso all'unità.

Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero nei cui confronti siano state espresse due valutazioni di demerito nell'ultimo quinquennio.

Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine delle graduatorie.

La nomina degli impiegati regionali è disposta dalla giunta regionale.

Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data della relativa deliberazione e quelli economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

L'assegnazione del personale ai diversi settori e sedi viene effettuata con provvedimento del presidente della giunta o dell'assessore da lui delegato.

Le assegnazioni di personale agli uffici del consiglio regionale vengono disposte su richiesta dell'ufficio di presidenza o, nel caso di proposte della giunta, previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza.

Art. 15.
Requisiti generali

I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedano deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.

Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le amministrazioni statali o degli enti locali;

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

All'atto dell'assunzione in servizio l'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo gli aspiranti, al fine di accertare se l'interessato abbia la idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto da ricoprire;

f) immunità penale, ai sensi dell'art. 8 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

g) possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso;

h) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 16.
Svolgimento dei concorsi

La giunta regionale, con propria deliberazione, approva i bandi di concorso che devono indicare, per ciascuna qualifica e per le singole mansioni comprese nella stessa:

il numero dei posti messi a concorso ed il trattamento economico;

la percentuale riservata ai dipendenti dell'amministrazione regionale;

il titolo di studio ed i requisiti specifici eventuali;

il programma e le materie di esame, nel rispetto della apposita normativa che sarà stabilita con la legge sull'ordinamento degli uffici;

i termini per la presentazione delle domande e per l'assunzione del servizio da parte dei vincitori.

Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e con la trasmissione del bando al commissario di Governo, alle amministrazioni provinciali e ai comuni della regione, e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Per le operazioni concorsuali e per il connesso svolgimento della prova valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione.

L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

L'amministrazione regionale ha però facoltà di assegnare secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendessero comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 17.
Commissione giudicatrice dei concorsi

La commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della giunta regionale ed è costituita come segue:

1) dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato, che presiede;
2) da un assessore;
3) da un esperto della materia oggetto d'esame;
4) da un dipendente della Regione, esperto nella materia, con qualifica non inferiore a quelle messe a concorso;
5) da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato dalla giunta.

Art. 18.
Riserve dei posti e preferenze

Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere statali.

A tal fine la qualifica di custode è equiparata a quella iniziale della carriera ausiliaria; quella di operatore a quella iniziale della carriera esecutiva; quella di segretario a quella iniziale di concetto; quella di istruttore a quella iniziale della carriera direttiva, previste dall'ordinamento statale.

Art. 19.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue la nomina in ruolo con deliberazione della giunta regionale.

Nel caso di giudizio sfavorevole sul servizio prestato, espresso dal capo del servizio cui l'impiegato è stato addetto, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio risulti ancora sfavorevole, la giunta regionale, sentita la commissione consultiva per gli affari del personale, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, notificandola all'interessato e motivandone la decisione.

La proroga s'intende favorevolmente conclusa qualora entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza non sia intervenuto il provvedimento di proroga.

Per l'impiegato nominato di ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il periodo di prova non è richiesto ai dipendenti che lo abbiano già favorevolmente sostenuto nella qualifica funzionale del ruolo regionale immediatamente inferiore.

Art. 20.

Promessa solenne e giuramento

L'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione regionale per il pubblico bene ».

Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al presidente della giunta, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione regionale per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento vengono redatti verbali in bollo, da conservarsi negli atti personali del dipendente.

La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altra qualifica.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 21.

Residenza

Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

L'amministrazione regionale può tuttavia autorizzarlo a stabilire la propria residenza in un luogo diverso quando ciò sia conciliabile con il normale adempimento dei doveri di ufficio.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 22

Trasferimenti

I trasferimenti dell'impiegato da un settore all'altro o da una ad altra sede possono essere disposti con provvedimento del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato per motivate esigenze di servizio o a domanda dello interessato.

Nel disporre il trasferimento per esigenze di servizio l'amministrazione, ove, a seguito di idonea comunicazione al personale, non sia stato reperito personale volontario, deve tener conto anche delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.

Contro il provvedimento di trasferimento l'interessato può produrre motivato ricorso — nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di trasferimento — al presidente della giunta regionale che sottoporrà il ricorso per la decisione alla giunta stessa, sentita la commissione consultiva per gli affari del personale.

I trasferimenti di personale riguardanti gli uffici del consiglio regionale vengono disposti di intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio stesso.

Il dipendente trasferito ha diritto al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dall'art. 60 della presente legge.

Art. 23.

Orario d'ufficio

La durata del servizio è di 37 ore e mezza settimanali divise in cinque giorni. La ripartizione dell'orario nella giornata è stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consultiva.

I due giorni di riposo settimanale, di regola, devono coincidere con il sabato e la domenica. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno di riposo o festivo o semifestivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro nel giorno feriale successivo e di beneficiare della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Sono considerati festivi i giorni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè il giorno della ricorrenza della festa del patrono della città in cui ha sede l'ufficio.

Inoltre verrà osservato l'orario di servizio ridotto fino alla interruzione meridiana, nelle solennità civili previste dalle vigenti disposizioni nonché in almeno tre delle festività consuetudinarie.

Le suddette semifestività potranno essere usufruite in date e modi diversi concordati all'inizio di ciascun anno con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il presidente della giunta può autorizzare in circostanze eccezionali o per speciali contingenze, il dipendente personale ad assentarsi dall'ufficio sempreché sia assicurata, con personale strettamente indispensabile, l'apertura degli uffici.

Gli impiegati studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Art. 24.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 24 giorni lavorativi, dei quali almeno 15 devono essere usufruiti in un unico periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso lo impiegato ha diritto a fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il 1° semestre dell'anno successivo.

Le ulteriori modalità sono stabilite con provvedimento della giunta regionale.

Art. 25.

Congedi straordinari

All'impiegato oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto:

per contrarre matrimonio, nella misura di giorni 15 di calendario;

per prestazioni dei donatori di sangue nella misura di 24 ore successive al salasso per trasfusione;

per la partecipazione ad esami scolastici;

per attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, ove il dipendente sia mutilato o invalido di guerra o per servizio o invalido civile;

per malattia;

per richiamo alle armi, in tempo di pace.

Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi, è cumulabile con quello ordinario ed è considerato come periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Art. 26.

Congedo straordinario per gravidanza e puerperio

All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa, durante l'assenza obbligatoria anteriore e successiva al parto, ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.

Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle norme vigenti per il personale statale.

Art. 27.

Trattamento economico durante i congedi

Durante i periodi di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.

Per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui fruisca, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

Art. 28.

Assenze e malattie

In caso di assenza il dipendente deve darne immediato avviso al capo servizio e questi all'ufficio personale.

Qualora l'assenza sia dovuta a malattia con durata superiore a tre giorni, l'interessato dovrà produrre all'ufficio personale certificato medico giustificativo.

Il dipendente che debba allontanarsi dall'abitazione per motivi di cura o di convalescenza dovrà preventivamente comunicare il nuovo recapito all'ufficio personale.

Per il controllo delle assenze per infermità si applicano le disposizioni dell'art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300.

Analoga procedura va seguita qualora l'amministrazione intenda accertare se la guarigione del dipendente sia tale da farlo ritenere idoneo fisicamente e psichicamente a prestare servizio senza pregiudizio della salute propria o altrui. In tal caso il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia

Art. 29.

Aspettativa per infermità

Il dipendente colpito da infermità viene collocato in aspettativa a domanda; vi è collocato d'ufficio alla scadenza del periodo di congedo straordinario.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è attuato come prescritto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può prestarsi per più di diciotto mesi.

Il dipendente che, a seguito di notifica ai sensi di legge, rifiuti senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari prima, durante o dopo l'aspettativa, è dichiarato decaduto dall'impiego.

Durante l'aspettativa per infermità, il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile per il computo dell'anzianità richiesta dall'art. 4 della presente legge, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità, che è motivo di aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, oltre i 12 mesi e per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni.

Art. 30.

Aspettativa per servizio militare

Al dipendente in servizio militare si applicano le disposizioni di cui all'art. 67, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 della presente legge, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 31

Aspettativa per motivi di famiglia e di studio

Il dipendente che intende ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda sulla quale decide la giunta regionale, sentita la commissione consultiva per gli affari del personale.

Egli continua a prestare servizio fino a quando l'aspettativa stessa gli sia concessa.

La giunta regionale delibera sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel relativo provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualsiasi momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno durante il quale il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa la avvenuta frequenza.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio è considerato periodo di servizio utile ai soli effetti delle anzianità richieste dall'art. 4 della presente legge.

Art. 32.

Aspettativa per mandato politico o amministrativo

Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 33.

Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando non intercorra tra essi un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; due periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di studio si sommano se tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a mesi sei.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, di studio o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Il tempo trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo non è computabile nel periodo di prova.

Art. 34.

Formazione e perfezionamento del personale

L'amministrazione regionale organizza periodicamente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, corsi di formazione professionale e di perfezionamento dei propri dipendenti.

Agevola altresì la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo di specializzazione scientifica e di qualificazione, organizzati da università, ministeri, regioni, enti pubblici, istituti ed enti culturali.

Art. 35.

Adempimento delle attribuzioni

L'impiegato deve adempiere le attribuzioni conferitegli nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.

L'impiegato, nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli, deve attenersi alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dall'amministrazione attraverso gli organi competenti.

L'impiegato è responsabile degli atti da lui predisposti e partecipa alla formulazione di proposte per un più efficiente svolgimento dell'azione regionale.

L'impiegato è tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbono avvalersi dell'amministrazione regionale.

L'impiegato deve trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e, di regola, secondo il loro ordine cronologico.

L'impiegato è tenuto al riserbo ed è responsabile dei danni arrecati a terzi o all'amministrazione con la divulgazione di notizie di cui venga a conoscenza a causa del suo ufficio.

Art. 36.

Diritto di associazione e di attività sindacale

Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, nonché di eleggere i propri delegati nel rapporto di 1 ogni 50 dipendenti.

L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiego nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

Il trasferimento di sede ed il cambiamento di attribuzione di rappresentanti sindacali membri di organismi sindacali, fino ad un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

Gli impiegati hanno diritto di riunirsi presso le sedi di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue. I delegati del personale hanno altresì diritto di riunirsi in assemblee durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 mezze giornate annue, mantenendo il diritto alla corresponsione della normale retribuzione.

Le riunioni del personale, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una parte di essi, sono indette dai delegati, congiuntamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sono comunicate per iscritto all'amministrazione regionale di regola come un preavviso di almeno 24 ore.

Alle riunioni possono partecipare dirigenti sindacali anche non dipendenti dell'amministrazione regionale.

I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono autorizzati, a domanda da presentarsi tramite la rispettiva organizzazione, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale per l'espletamento della normale attività sindacale.

L'autorizzazione verrà concessa dal presidente della giunta o dall'assessore a ciò delegato sino al limite massimo di 1800 ore annue da ripartirsi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da frazionarsi in assenze di durata non inferiore alle 4 ore.

Ove ricorrano particolari esigenze, l'amministrazione potrà eccezionalmente autorizzare assenze oltre il limite predetto.

L'amministrazione regionale favorisce le attività ricreative e assistenziali dei dipendenti e predispone, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, opportuni provvedimenti per l'istituzione di idonei servizi sociali a favore dei dipendenti.

Art. 37.

Uso della divisa

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.

La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'amministrazione regionale.

Il personale provvisto di divisa deve portare, durante il servizio, la divisa stessa, che non può essere variata dai modelli stabiliti dall'amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio.

Art. 38.

Incompatibilità

L'impiegato non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere impieghi o incarichi da altri enti o privati o accettare cariche in società o enti per le quali la nomina non è riservata alla Regione.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della giunta regionale, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società od enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano.

L'impiegato che contravvenga alle limitazioni di cui al primo comma, viene diffidato dal presidente a cessare la causa della incompatibilità.

Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata la decadenza dall'impiego da parte della giunta regionale, sentita la commissione consultiva per gli affari del personale.

La giunta regionale, sentita la commissione consultiva del personale, può eccezionalmente autorizzare l'assunzione di incarichi di insegnamento, purché ciò non pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli enti amministrativi dipendenti e delle società a partecipazione regionale e sia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 39.

Responsabilità

Fermo quanto disposto per la responsabilità disciplinare nella presente legge, gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione italiana, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 40.

Comandi

Per l'attuazione della delega delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, l'amministrazione regionale ha la facoltà di disporre il comando del proprio personale presso gli enti delegati.

In casi eccezionali può essere consentito il comando di personale regionale presso lo Stato od altre pubbliche amministrazioni.

Il comando è disposto, previo assenso dell'interessato, con deliberazione della giunta regionale.

L'amministrazione regionale può avvalersi, per periodi limitati di tempo e per speciali esigenze di servizio, delle prestazioni di dipendenti dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici, in posizione di comando, disposto dall'amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificati dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 41.

Valutazione del personale

L'amministrazione regionale, esprime, con le modalità e nei termini previsti da apposito regolamento, un giudizio complessivo sullo svolgimento da parte dei singoli dipendenti delle attribuzioni a ciascuno conferite.

Un eventuale giudizio di demerito assume rilevanza agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio è necessaria una valutazione positiva di merito.

Il giudizio di cui ai precedenti comma viene normalmente promosso dal dirigente di settore cui l'interessato è addetto il quale formula la relativa proposta, previa notifica dell'iniziativa al dipendente, con relazione scritta e adeguatamente motivata alla giunta regionale la quale, sentita la commissione consultiva per gli affari del personale, dispone in merito.

L'iniziativa della valutazione può essere sempre assunta direttamente dagli organi regionali.

La commissione consultiva deve sentire gli interessati.

Art. 42.

Sanzioni disciplinari

L'impiegato che non adempie ai propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni:

censura;
riduzione dello stipendio;
sospensione dall'impiego;
destituzione.

Per lievi infrazioni può applicarsi il richiamo scritto disposto dal capo servizio.

Art. 43.

Censura

La censura viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata.

Art. 44.

Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso superiori, i colleghi, i subalterni, il pubblico.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, né superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. Il collocamento a riposo non esime dal pagamento delle rate residue.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 45.
Sospensione dall'impiego

La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è comminata in caso di recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente e quando rivestano particolare gravità; per uso dell'impiego a fini di interesse personale; per tolleranza di abusi commessi dal personale subalterno.

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia.

L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione non può per due anni partecipare a concorsi indetti dall'amministrazione regionale e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico di stipendio.

Il periodo di sospensione viene dedotto dal computo dell'anzianità.

Art. 46.
Destituzione

La destituzione è comminata per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente; per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o a privati; per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito; per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio

Art. 47.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal presidente della giunta regionale.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale deve essere preceduto, per la riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione, dal conforme parere della commissione di disciplina.

Il dipendente ha comunque diritto di essere preventivamente sentito dalla commissione di disciplina e di farsi assistere da un legale o da un rappresentante di una organizzazione sindacale di sua scelta.

Art. 48.
Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari - Sospensione cautelare - Destituzione - Reintegrazione

Per il procedimento relativo alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, così come per la destituzione di diritto, per la sospensione cautelare, per la reintegrazione in servizio, si applicano le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituiti al Ministro e al capo del personale il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato.

La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 del citato testo unico è disposta dal presidente della giunta regionale.

Per il personale del consiglio regionale l'avvio del procedimento avviene sentito il parere dell'ufficio di presidenza.

Art. 49.
Cause di cessazione del rapporto di impiego per motivi non disciplinari

La cessazione del rapporto di impiego avviene:

a) per collocamento a riposo;
b) per dimissioni volontarie;
c) per decadenza;
d) per dispensa;
e) per decesso.

E fatto salvo in ogni caso, il diritto al trattamento di previdenza e quiescenza spettante in base alle disposizioni vigenti.

Art. 50.
Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione

I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del 65° anno di età o, comunque, al raggiungimento del 40° anno di servizio.

Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti suindicati.

Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione, l'amministrazione regionale a richiesta corrisponde al dipendente, che abbia già presentato domanda regolarmente istruita di pensione, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare presunto della pensione stessa.

Il pagamento di detto acconto costituisce il beneficiario debitore verso la Regione delle somme che gli verranno mensilmente corrisposte e che perciò egli dovrà rimborsare, in unica soluzione, all'atto della riscossione degli arretrati di pensione.

Art. 51.
Dimissioni

Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni deve essere pronunciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda; può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni o rifiutata in pendenza di procedimento disciplinare a carico del dimissionario.

Art. 52.
Decadenza

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti politici e civili;

b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;

d) rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento.

Nei casi di cui alle lettere *c*) e *d*) la decadenza è dichiarata, previa diffida all'interessato.

Art. 53.
Dispensa

La dispensa dal servizio è adottata:

a) per inabilità fisica;
b) per persistente insufficiente rendimento;
c) per incapacità professionale.

Scaduto il termine previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.

Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute è adottato con delibera motivata dalla giunta regionale, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.

Il collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla giunta regionale, uno designato dall'interessato ed uno scelto congiuntamente con funzioni di presidente.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente.

Qualora entro 60 giorni l'interessato o l'amministrazione non provveda alla nomina del proprio rappresentante medico, la controparte ne richiederà la nomina all'ordine dei medici della provincia.

Ai fini del provvedimento di dispensa è considerato di persistente insufficiente rendimento, il dipendente che per due anni consecutivi o tre anche non consecutivi in un quinquennio, abbia riportato la votazione di demerito.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il presidente della giunta, previa constatazione all'interessato perché provveda a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 15 giorni trasmette gli atti alla commissione consultiva per gli affari del personale per l'eventuale proposta di dispensa.

Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione. Ove la commissione proponga la dispensa, questa è disposta con delibera motivata dalla giunta regionale.

L'accertamento dell'incapacità professionale è promosso dal dirigente il settore cui l'impiegato è addetto con motivata relazione alla commissione consultiva per gli affari del personale.

Quest'ultima, se ritiene fondate le ragioni addotte, dispone perché l'interessato venga sottoposto ad esame tecnico-professionale, su materie specifiche di servizio, dalla commissione di cui all'art. 17.

Il dipendente che non consegue, al termine della prova il punteggio minimo stabilito per l'idoneità, è dispensato dal servizio.

Art. 54.

Disponibilità

Nel caso di soppressione di ufficio o di riduzione del ruolo organico si applicano al personale regionale le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita la giunta regionale al consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Trattamento economico del personale regionale

Al personale regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo, onnicomprensivo, di cui alla seguente tabella:

Qualifica	Parametro	Stipendio iniziale annuo lordo
Custode	100	1.250.000
Operatore	110	1.375.000
Operatore specializzato	130	1.625.000
Segretario	150	1.875.000
Capo ufficio	175	2.187.500
Istruttore	220	2.750.000
Capo servizio	300	3.750.000
Dirigente settore	360	4.500.000

Competono inoltre l'indennità integrativa e la 13ª mensilità con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Al compimento del primo biennio di servizio prestato senza demerito, il personale che riveste qualifica superiore a quella di custode consegue il trattamento economico annuo lordo, corrispondente rispettivamente ai parametri: 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420.

La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articola:

in tre classi di stipendio raggiungibili al compimento del 4°, 10° e 20° anno di servizio, pari rispettivamente al 12,50 per cento, 12,50 per cento e 10 per cento della retribuzione base;

in aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.

Il primo aumento viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali sono calcolati sul trattamento economico conseguito ai sensi del terzo comma del presente articolo da considerare come retribuzione base.

L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifichi la contestuale maturazione.

In caso di nomina a qualifica superiore, al personale provvisto di stipendio maggiore di quello iniziale della nuova qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello goduto al momento della nomina.

L'uso dell'alloggio e del riscaldamento e i consumi di energia elettrica per i custodi che ne usufruiscono gratuitamente sono annualmente valutati, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, con deliberazione della giunta regionale.

Non è consentito corrispondere al personale, anche se fuori ruolo, oltre agli emolumenti previsti nella presente legge, altre indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con le funzioni rivestite e per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati della regione Piemonte.

L'importo delle indennità dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla tesoreria della regione Piemonte.

Art. 56.

Aggiunta di famiglia

Al personale sono dovute, secondo le modalità e nella misura stabilita dalle disposizioni di legge per il personale statale, le quote di aggiunta famiglia per le persone conviventi e a carico.

Al personale è fatto obbligo di notificare all'amministrazione entro trenta giorni ogni variazione della propria composizione familiare.

Se la variazione medesima comporta diminuzioni di carichi familiari i dipendenti che hanno omesso di darne tempestiva comunicazione, dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite a tale titolo senza pregiudizio di eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico, ove risulti negligenza dolosa da parte di essi.

Art. 57

Conferimento di funzioni superiori

Ogni dipendente deve svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

L'eventuale incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consultiva per il personale.

E' concessa, dopo il primo mese e per tutto il periodo dell'incarico, una indennità pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale del posto occupato.

Art. 58.

Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'I.N.A.D.E.L.

Il personale è assicurato all'I.N.A.I.L. nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'amministrazione regionale provvede all'assicurazione del personale contro gli infortuni e tutti i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni.

Art. 59.

Lavoro straordinario

Sono di regola vietate le prestazioni lavorative oltre il normale orario d'ufficio.

In casi eccezionali il dipendente, su richiesta del Responsabile del servizio, può svolgere attività lavorative, oltre il normale orario nel limite massimo di 120 ore all'anno e di 15 al mese per non più di due mesi consecutivi.

Il personale con qualifica di dirigente di settore e di capo servizio, che eserciti le funzioni proprie della qualifica stessa, può effettuare prestazioni lavorative in aggiunta al normale orario di servizio nel limite di 320 ore annue con un massimo di 40 ore mensili.

Il compenso per le prestazioni di carattere straordinario viene determinato sulla base dello stipendio annuo lordo in godimento, applicando i criteri di calcolo e le maggiorazioni previste per gli impiegati dello Stato.

Art. 60.

Indennità di missione

Al dipendente regionale che deve recarsi per esigenze di servizio fuori della propria sede ordinaria di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura e secondo le modalità stabilite con separato provvedimento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 61.

Rinvio alla legislazione statale

Per quanto non previsto nella presente legge valgono in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 titolo II (art. 12 e seguenti), III (art. 55), V, VI (art. 68), VII, VIII con esclusione del primo comma dell'art. 132, nonchè quelle della legge 18 marzo 1968, n. 249 agli articoli 48, 49, 50 e quelle della legge 20 maggio 1970, n. 300 agli articoli 4, 6, 8, 15, 17 e 28.

Titolo III

NORME TRANSITORIE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 62.
Inquadramento del personale trasferito

Il personale di ruolo dello Stato e degli enti pubblici trasferito in applicazione della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quello ad esso assimilabile, è inquadrato nelle qualifiche regionali, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

Qualifiche regionali	Qualifiche statali Qualifiche equiparate	Parametro
—	—	—
Dirigente di settore	Dirig. superiore Ispett. generale	530
Capo servizio	1° dirigente	426
	Direttore di divisione e qualifiche equiparate	387
Istruttore	Segretario capo	370
	Direttore di sezione	307
	Consigliere	257
	Direttore centri formazione professionale	
Capo Ufficio	Segretario principale	255-260
	Ins. teorico - Tec. pratici - Coadiutore sup.	245
Segretario	Segretario	160
	Coadiutore principale	188 183
	Capo operaio	210
Operatore specializ.	Operaio specializzato	190
		165
	Operaio qualificato	173
		146
		129
	Sorv. 1ª categoria	150
	Comm. Capo e Ag.	165
	Tecn. Capo autista	143
	Coadiutore	128-120
Operatore	Autista	133
	Commesso	133
		115
	Operaio	153
		133
		115
Custode	Qualif. con parametro	100

Ai fini dell'inquadramento le qualifiche ed i coefficienti di stipendio del personale amministrativo trasferito alla Regione dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I. dell'E.N.A.L.C. e della I.N.I.A.S.A. sono ragguagliati alle nuove qualifiche tipiche e rispettivi parametri attribuiti agli impiegati civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, secondo la tabella di corrispondenza allegata al decreto del Presidente della Repubblica stesso.

Al personale suddetto sono estesi i benefici previsti dallo art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 63.
Benefici per gli ex combattenti ed assimilati

I dipendenti regionali, ex combattenti ed assimilati, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 68.

Art. 64.
Inquadramento del personale di ruolo comandato

Il personale di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, distaccato o comandato a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, è inquadrato, a domanda, in una delle qualifiche previste dall'art. 4, sentita la commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 70, nonchè per il personale del consiglio sentito anche l'ufficio di presidenza.

L'inquadramento del personale di ruolo degli enti pubblici avviene previa equiparazione alle qualifiche statali, per cui si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

1) titolo di studio posseduto;

2) mansioni svolte presso la regione Piemonte;

3) carriera o qualifica rivestita nell'ente di provenienza e mansioni ivi svolte, con relativa anzianità;

4) trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza;

5) titoli di specializzazione e di esperienza professionale.

Dopo l'equiparazione alle qualifiche statali, al personale di cui al secondo comma si applicano i benefici previsti per il personale statale trasferito alle regioni dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Avverso il provvedimento di inquadramento l'interessato ha facoltà di avanzare, nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica, motivato ricorso al presidente della giunta regionale. Sui ricorsi si pronuncia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, la giunta regionale.

Art. 65.
Modalità per l'inquadramento

L'inquadramento nelle qualifiche regionali è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 per l'accesso a ciascuna delle qualifiche funzionali, fatti salvi i diritti di carriera acquisiti dal personale nell'amministrazione di provenienza, con riduzione al 25 % dell'anzianità: in difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore.

Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme, può essere inserito nelle qualifiche di operatore e di operatore specializzato ed ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche suddette purchè abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico.

Per l'inquadramento nel ruolo regionale il personale di ruolo distaccato o comandato deve presentare domanda al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento d'inquadramento viene adottato, per il personale trasferito ed assimilabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per il personale di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

L'inquadramento è disposto con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione paritetica per l'inquadramento di cui al successivo art. 70.

Il dipendente viene iscritto nel ruolo degli impiegati della amministrazione regionale secondo la qualifica di inquadramento e, nella stessa qualifica in base alla anzianità.

Il personale come sopra inquadrato è esonerato dal prestare il periodo di prova di cui all'art. 19 della presente legge.

Art. 66.
Ricostruzione economica della carriera

Ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato presso la regione Piemonte in qualità di trasferito, distaccato o comandato di ruolo è valutato per intero.

I periodi di servizio prestato quale dipendente civile o equiparato di pubbliche amministrazioni, anteriormente alla data di inquadramento, sono computati nelle seguenti misure:

a) in ragione del 100 % se effettuati nell'amministrazione di provenienza in posizione di ruolo nella stessa carriera di inquadramento e/o in altro ente pubblico in posizione di ruolo della stessa carriera di inquadramento se con mansioni afferenti all'attività esplicata presso l'amministrazione regionale;

b) in ragione del 75 % se effettuati nell'amministrazione di provenienza in posizione di ruolo in carriera immediatamente inferiore;

c) in ragione del 50 % per i servizi prestati nelle altre carriere o in posizione non di ruolo, presso enti pubblici, ivi compresi i servizi svolti nell'amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.

L'anzianità viene computata in mesi: le frazioni di mesi superiori ai 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quelle pari o inferiori ai quindici giorni sono trascurate.

I riconoscimenti del servizio pregresso previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo dell'amministrazione regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come previsto dall'ultimo comma del successivo art. 74.

Art. 67.
Riconoscimento giuridico dei servizi prestati

I periodi di servizio, prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal personale a cui vengono applicate le presenti norme transitorie, sono equiparati al servizio reso presso l'amministrazione regionale nella qualifica di inquadramento e valutati per intero sia ai fini delle anzianità richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali sia per il raggiungimento dei limiti di servizio previsti per il collocamento a riposo e relativi trattamenti di quiescenza e di indennità di fine servizio.

Art. 68.
Conferimento di posti in soprannumero

Nella prima applicazione della presente legge, il personale viene inquadrato nel ruolo regionale anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole qualifiche.

I posti in soprannumero come sopra attribuiti verranno gradualmente riassorbiti in occasione delle future vacanze.

Il personale inquadrato nel ruolo dell'amministrazione regionale in applicazione della presente disposizione transitoria può essere destinato a svolgere funzioni, mansioni o servizi propri di qualifiche funzionali diverse da quelle d'inquadramento.

Art. 69.
Inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Il personale didattico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato e trasferito alla regione Piemonte dalle sedi periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 62 e 65, con effetto giuridico ed economico della data di trasferimento.

Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, purché tali funzioni siano state disimpegnate per un periodo di almeno due anni.

In mancanza di requisiti predetti è attribuita la qualifica immediatamente inferiore.

Art. 70.
Commissione paritetica per l'inquadramento del personale - Composizione - Attribuzioni

Con deliberazione della giunta regionale è nominata una commissione paritetica per l'inquadramento del personale.

La commissione ha il compito di proporre l'inquadramento del personale in applicazione delle norme contenute nella presente legge.

La commissione è costituita come segue:

1) dal presidente della giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

2) da due assessori designati dalla giunta regionale;

3) da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Esplica le mansioni di segretario un funzionario dell'ufficio personale.

Art. 71.
Inquadramento del personale non di ruolo

Il personale non di ruolo in servizio presso la regione Piemonte alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a formale atto deliberativo, ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali ad eccezione del limite massimo di età, viene inquadrato a domanda nella qualifica di istruttore se in possesso del diploma di laurea, di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di operatore o, operatore specializzato se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con la sola deroga, per queste ultime qualifiche, a favore di coloro per i quali le disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico prevedevano un diverso titolo di studio.

Sarà comunque tenuto conto anche della natura e modalità di svolgimento delle mansioni espletate presso gli uffici regionali.

Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'accertamento dell'idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I predetti concorsi dovranno essere comunque banditi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio comunque prestato presso la regione Piemonte, in periodo anteriore alla data di inquadramento, verrà computato, ai fini dell'anzianità in ragione del 50%.

La scadenza dei rapporti d'impiego instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, è prorogata sino alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti.

Art. 72.
Mansioni svolte a livello superiore

In via eccezionale, sentita la commissione paritetica per l'inquadramento e sentito l'ufficio di presidenza per il personale del consiglio, la giunta regionale potrà disporre nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo che eserciti da almeno un anno, presso la Regione, funzioni o mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, l'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e accertate.

Nelle more di tale procedura restano sospesi gli effetti del precedente inquadramento. Il nuovo inquadramento, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 65, è subordinato al superamento di un esame tecnico professionale sulle materie specifiche relative al posto ed ha effetto dalla data del primitivo inquadramento.

Art. 73.
Decorrenza dell'inquadramento

Lo stato giuridico ed economico previsto dalla presente legge decorre:

a) per il personale trasferito dalla data fissata sul decreto di trasferimento;

b) per il personale in servizio comandato o distaccato dalla data del provvedimento di inquadramento;

c) per il personale avventizio ed a tempo determinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e fino alla data dell'inquadramento sarà corrisposto a tutto il personale comandato o distaccato un assegno «una tantum» pari alla differenza fra il trattamento economico, ad esso spettante sulla base della posizione giuridica acquisita per effetto della presente legge all'atto dell'inquadramento e quanto percepito, nello stesso periodo, dall'ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premi in deroga.

Uguale assegno sarà corrisposto al personale avventizio ed a tempo determinato per il periodo intercorrente fra la data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 74.
Trattamento economico

Il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge consegue, dopo un anno di anzianità di servizio prestato senza demerito presso la Regione, il trattamento economico corrispondente ai seguenti parametri:

Custode parametro 105; operatore parametro 130; operatore specializzato parametro 150; segretario parametro 185; capo ufficio parametro 240; istruttore parametro 305; capo servizio parametro 365; dirigente di settore parametro 440.

Ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al precedente comma il periodo di un anno di servizio si considera decorrere, per ciascun dipendente, dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Allo stesso personale sono attribuite, anche ai fini della ricostruzione della carriera, 4 classi di stipendio al compimento del 4°, 10°, 20° e 26° anno di servizio nella qualifica, pari rispettivamente al 12,50 per cento, 10 per cento, 10 per cento e 5 per cento della retribuzione base.

Sono altresì attribuibili aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici sono calcolati per il personale in servizio sul trattamento economico conseguito ai sensi del primo comma del presente articolo, da considerare come retribuzione base.

L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifica la contestuale maturazione.

Qualora il trattamento economico spettante tenuto conto della ricostruzione di carriera effettuata come previsto dal precedente art. 66, risulti inferiore a quello in godimento il giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento, l'eccedenza sarà conservata, a favore del dipendente, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

Numero 5 aumenti periodici del 2,50 per cento pari ad un incremento dello stipendio iniziale del 12,50 per cento, sono attribuiti ai fini del raggiungimento dell'incremento massimo dell'85 per cento, al personale che, in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha titolo alla concessione di tale beneficio in luogo della promozione alla qualifica superiore.

Il personale trasferito all'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha diritto di optare per il trattamento economico conseguito, e conserva, a tutti gli effetti, le anzianità di carriera e di qualifica riconosciute in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 precitato ed il diritto agli scatti biennali illimitati del 2,50 per cento ed è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica stesso.

Art. 75.

Iscrizione al C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Il personale dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione regionale, viene iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) ai fini del trattamento di quiescenza, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.

Il personale avventizio assunto direttamente dalla amministrazione regionale viene iscritto agli enti suddetti dalla data di inizio del servizio.

Il personale in precedenza già iscritto agli enti suddetti prosegue l'iscrizione senza soluzione di continuità.

Al personale proveniente dall'amministrazione dello Stato, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.

Per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, l'amministrazione assume l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Per il personale trasferito alla Regione da enti diversi da quelli considerati nei precedenti due commi, che sia stato iscritto ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza ad altri istituti, fondi o gestioni speciali, si provvederà con separati provvedimenti legislativi da emanarsi entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, a disciplinare, sempre ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, le modalità di ricongiungimento del pregresso servizio con quello reso alle dipendenze della Regione; tenuto conto delle eventuali norme che saranno emanate dallo Stato.

Art. 76.

Revisione

Le norme della presente legge, relative allo stato giuridico e al trattamento economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno, alla scadenza del primo anno di applicazione, sottoposte a riesame, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 77.

Disposizioni di ordine finanziario

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, valutati in lire 868 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutati in lire 465 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il cap. 45, con la denominazione « Assegni spettanti al personale di ruolo e non di ruolo in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1973 e precedenti », con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 333 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974, valutati in lire 560 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e l'iscrizione delle somme di lire 20 milioni nel cap. 4, di lire 30 milioni nel cap. 40, di lire 30 milioni nel cap. 42, di lire 10 milioni nel cap. 44, di lire 30 milioni nel cap. 132, di lire 20 milioni nel cap. 134, di lire 10 milioni nel cap. 136, di lire 40 milioni nel cap. 310, di lire 10 milioni nel cap. 312, di lire 40 milioni nel cap. 314, di lire 10 milioni nel cap. 316, di lire 30 milioni nel cap. 360, di lire 10 milioni nel cap. 361, di lire 40 milioni nel cap. 400, di lire 10 milioni nel cap. 401, di lire 70 milioni nel cap. 660, di lire 20 milioni nel cap. 661, di lire 70 milioni nel cap. 710, di lire 20 milioni nel cap. 711, di lire 30 milioni nel cap. 748 e di lire 10 milioni nel cap. 749 dello stato di previsione medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 agosto 1974

OBERTO TARENA

(7275)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742720)